



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Ufficio IV – Relazioni sindacali

Prot. n. OM. 2103/LAD - 505

Roma, 2 maggio 2022

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022. Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

Si trasmettono le unite circolari, pervenute in data odierna, concernenti l'oggetto.

p. **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**
F. to Falcone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Ai Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la
Provincia di
BOLZANO

Al Commissario del Governo per la
Provincia di
TRENTO

Oggetto: Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022.
Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

Con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, sono state impartite nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, con efficacia dall'1 maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In particolare, la predetta ordinanza raccomanda l'utilizzo dei suddetti dispositivi nei luoghi al chiuso, siano essi pubblici o aperti al pubblico.

Tuttavia, pur non sussistendo alcun obbligo specifico in ordine al loro utilizzo, il Ministro per la pubblica amministrazione, con circolare n. 1 del 29 aprile 2022, ha fornito alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.

Al riguardo, la predetta circolare ha precisato che ciascun datore di lavoro deve impartire tempestivamente le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

In particolare, la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione raccomanda l'uso delle mascherine (FFP2): per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; per il personale che svolge la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio); per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile"; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori; in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Al contrario, non è necessario l'uso delle mascherine: in caso di attività svolta all'aperto; in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; in ambienti ampi, anche comuni (ad



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

Le SS.LL., in qualità di datori di lavoro, dovranno quindi adottare le misure ritenute più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

In ultimo, con riferimento alla certificazione verde COVID-19, si ritiene opportuno rammentare quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ovvero che a partire dall'1 maggio 2022 non sussiste più l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

- Al Gabinetto del Ministro
- All'Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale
- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Sibia
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Scalfarotto
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le Molteni
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
- All'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti
- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"
- Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del D.L. 17/10/2016 n. 189
- Struttura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

SEDE

Oggetto: Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022.
Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.

Con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, sono state impartite nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, con efficacia dall'1 maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In particolare, la predetta ordinanza raccomanda l'utilizzo dei suddetti dispositivi nei luoghi al chiuso, siano essi pubblici o aperti al pubblico.

Tuttavia, pur non sussistendo alcun obbligo specifico in ordine al loro utilizzo, il Ministro per la pubblica amministrazione, con circolare n. 1 del 29 aprile 2022, ha fornito alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Al riguardo, la predetta circolare ha precisato che ciascun datore di lavoro deve impartire tempestivamente le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

In particolare, la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione raccomanda l'uso delle mascherine (FFP2): per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio); per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile"; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori; in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Al contrario, non è necessario l'uso delle mascherine: in caso di attività svolta all'aperto; in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

I datori di lavoro dovranno, quindi, adottare le misure ritenute più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

In ultimo, con riferimento alla certificazione verde COVID-19, si ritiene opportuno rammentare quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ovvero che a partire dall'1 maggio 2022 non sussiste più l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmen Perrotta